



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Giuseppe Lupo Presidente
dr. Rita Paola Terramagra Consigliere
dr. Virginia Marletta Consigliere

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 409 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

██████████ (C.F. ██████████) nato a Palermo (PA) in data ██████████ difeso dall'avv. ██████████ con elezione di domicilio in Palermo, via ██████████

parte appellante

CONTRO

CONDOMINIO ██████████ in Palermo, in persona del suo amministratore pro-tempore (C.F. ██████████) difeso dall'avv. ██████████ con elezione di domicilio in Palermo, via ██████████ n. ██████████

parte appellata

Corte di Appello di Palermo



Ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni alla persona subiti, quantificati in euro 176.515,00.

Si è costituito il condominio di via [REDACTED] chiedendo il rigetto delle domande e di essere autorizzato a chiamare in causa la [REDACTED] per essere garantito da qualunque somma sarebbe stato costretto a sborsare in favore del [REDACTED]

Si è costituita anche la società assicurativa chiedendo, preliminarmente, la sospensione del processo, ai sensi dell'art 295 c.p.c., per la pendenza di un procedimento penale promosso contro il [REDACTED] e i testi da lui citati in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] per il reato di frode assicurativa; in subordine ha contestato le pretese dell'attore chiedendone il rigetto.

Istruita la causa con prove per testi e CTU medica, il Tribunale, con sentenza del 10 dicembre 2018, ha rigettato le domande dell'attore e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti.

Con citazione notificata il 14 febbraio 2019, [REDACTED] ha interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza.

Il Condominio si è costituito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e proposto appello incidentale.

La [REDACTED] ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.



Il 5 febbraio 2021, la causa è stata posta in decisione nelle forme della trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione, per avere il Tribunale errato nella interpretazione della prova per testi, probabilmente condizionato dalla contemporanea pendenza del giudizio penale nei loro confronti per il reato di frode in assicurazione, nonostante dal loro esame fossero emerse in modo inequivocabile le circostanze della caduta sulle scale bagnate dall'acqua proveniente dal lucernario condominiale, il nesso di causalità tra l'evento e le fratture scomposte riportate, e le esatte modalità dell'accadimento.

Con il secondo motivo, si duole che il Tribunale abbia ritenuto poco realistica la dinamica dell'incidente perché egli non aveva riportato ulteriori traumi fisici oltre quelli accertati al calcagno e al malleolo; che la presenza dell'acqua sulle scale, chiaramente visibile e percepibile da chiunque, non costituiva un'insidia, sicché il condominio doveva andare esente da responsabilità ,perché esso appellante non aveva adottato la dovuta prudenza per evitare la caduta, e ciò, nonostante il consulente avesse riscontrato un nesso di causalità tra le fratture e il sinistro in questione.

Allega che è del tutto ininfluyente la discorde dichiarazione resa da [REDACTED] [REDACTED] agli inquirenti, che ha riferito di avere assistito alla caduta accidentale del [REDACTED] sul marciapiede di via [REDACTED] dovendosi ave-



re riguardo alla dichiarazione resa all'allora difensore del [REDACTED] Avv. [REDACTED] dalla quale al contrario emerge che egli non aveva assistito all'evento, ma aveva adottato un lessico sbrigativo con l'operatore telefonico, per fare intervenire i soccorritori rapidamente.

Insiste, pertanto nella chiesta condanna del condominio ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni da lui patiti.

Tanto premesso, per priorità logica, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall'appellato, in quanto strutturata con modalità difformi dai parametri di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 134/2012.

L'eccezione è infondata.

Parte appellante, ancorchè non abbia trascritto testualmente la parte di motivazione che intendeva impugnare, tuttavia ha sufficientemente illustrato i segmenti della sentenza che riteneva errati, tant'è che, dal tenore complessivo dell'atto di gravame, è possibile individuare i passi della motivazione che intendeva sottoporre a critica e comprendere quale decisione alternativa si riproponeva di ottenere.

Dopo avere contestato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il [REDACTED] ha indicato gli errori in diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale e le ragioni del suo dissenso dalla interpretazione delle dichiarazioni dei testi effettuata dal primo giudice e dalla documentazione in atti.

Secondo la linea difensiva dell'appellante, la corretta rappresentazione



degli accadimenti avrebbe sovvertito l'esito del giudizio, dando ingresso al risarcimento del danno ingiustamente negato.

E tanto basta a sottrarre l'appello alla denunciata censura.

Nel merito, i motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Il Tribunale è partito dalla corretta premessa, che la responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (nella fattispecie l'amministratore del Condominio) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.

A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella specie, le scale, rese malsicure dalla presenza di acqua), costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il



caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, sez., 29/11/2006, n. 25243).

Nel caso in esame, l'appellante affida la correttezza della propria linea difensiva alle dichiarazioni rese dai testi [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] i quali hanno riferito di averlo soccorso subito dopo la caduta sulle scale condominiali, bagnate dall'acqua proveniente dal lucernario e dolente per le fratture riportate; di avere tentato di accompagnarlo dalla sorella, su conforme richiesta dal [REDACTED] che aveva rifiutato di essere trasportato in ospedale, ma che a causa della sopravvenienza di forti dolori sono stati costretti ad adagiarlo sul marciapiede di via [REDACTED] dove un passante ha allertato i soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale civico Ingrassia.

Nondimeno, i dubbi manifestati dall'estensore della sentenza impugnata circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai due testimoni legittimi, perché ingenerati dagli stessi protagonisti della vicenda (l'appellante ed i due testimoni) che, a più riprese, hanno riferito circostanze discordanti su profili rilevanti ai fini di una corretta ricostruzione degli accadimenti. A parte le condivisibili perplessità manifestate dal primo giudice riguardo alla mancanza di traumi contusivi in distretti corporei diversi da quelli indicati nel referto ospedaliero, solitamente presenti quando si precipita dalle scale, nonché dalla scelta dell'appellante di recarsi dalla sorella anziché in ospedale pur in presenza di forte dolore che lasciava presagire la



presenza di fratture multiple, incrina fortemente la credibilità dei testi la circostanza delle diverse versioni, sui medesimi fatti da loro riferite, a seconda dell'interlocutore cui erano dirette: la compagnia assicuratrice, la polizia giudiziaria e il giudice civile.

Inoltre, tali dichiarazioni, oltre a presentare il detto conflitto interno, contrastano con il contenuto della trascrizione di una conversazione telefonica prodotta dal P.M. nell'ambito del giudizio penale nel quale l'appellante e i due testi risultano imputati del reato di cui all'art. 642 c.p. che, unitamente a tutti gli altri elementi documentali acquisiti al processo, consentono di escludere che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate dal [REDACTED]

Nel dettaglio, quanto alle dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] si rileva che:

A) In data 12/07/2013 rilasciava a [REDACTED] [REDACTED] una dichiarazione spontanea nella quale precisava che *“il giorno 15/03/2013 mi trovavo a casa di [REDACTED] [REDACTED] in via [REDACTED] [REDACTED] n. [REDACTED] quando sentendo delle grida, uscendo dall'appartamento, vidi il Sig. [REDACTED] riverso per terra dolorante, quindi lo misi in ascensore, con l'aiuto di [REDACTED] [REDACTED] e chiamammo il 118”.*

B) Il 16/06/2015, assunto a sommarie informazioni dalla Polizia Giudiziaria, il [REDACTED] rettifica il contenuto della dichiarazione precedentemente resa alla [REDACTED] [REDACTED] aggiungendo, tra l'altro, che l'ambulanza



del 118, chiamata da un passante, esegui il soccorso dalle parti del quartiere [REDACTED] dove lui ed il [REDACTED] avevano portato il [REDACTED] e che, ivi giunti, "il Sig. [REDACTED] suonò il campanello della sorella del [REDACTED] e successivamente io e il [REDACTED] aiutammo il [REDACTED] a scendere dalla macchina. Lo stesso non era nelle condizioni di camminare e quindi lo adagiammo sul marciapiede".

C) In data 13/06/2016, escusso nel corso del presente giudizio, dopo aver ribadito quanto illustrato alla Polizia Giudiziaria, cambiava la versione fornita in sede di sommarie informazioni, dichiarando che "considerato che la casa della sorella era ubicata in una strada con divieto di accesso ci siamo fermati prima con la macchina e [REDACTED] che era il conducente andò a chiamare la sorella; nel frattempo noi abbiamo aiutato il Sig. [REDACTED] a scendere dalla macchina perché non riusciva a stare seduto e lo abbiamo adagiato sul marciapiede, nel frattempo lui continuava a lamentarsi e alcuni passanti si sono fermati e poi uno di questi ha chiamato l'ambulanza; nel frattempo è arrivata pure la sorella e proprio nel momento in cui è arrivata l'ambulanza io sono andato via".

Dal canto suo, il [REDACTED]

A) In data 12/07/2013, in sede di dichiarazione spontanea rilasciava alla [REDACTED], dopo aver precisato che la sera del 15/03/2013 si trovava a casa del Sig. [REDACTED] in via [REDACTED] [REDACTED] ha rappresentato che "Dopo cena, il Sig. [REDACTED] usciva di casa per accogliere ospiti,



quando una volta chiusa la porta di casa sentii dopo pochi secondi delle grida. Aprendo la porta mi accorsi che il [REDACTED] giaceva a terra accusando dolori. Quando quest'ultimo provò a mettersi in piedi, cadde. Allora lo misi in ascensore con l'aiuto del Sig. [REDACTED] e una volta raggiunti dal quarto piano il piano terra chiamammo i soccorsi (118)".

B) In data 16/06/2015, assunto a sommarie informazioni dalla Polizia Giudiziaria, modifica parzialmente il contenuto della dinamica dei fatti, precisando "che il Sig. [REDACTED] non voleva recarsi in ospedale e ci chiese di accompagnarlo dalla sorella, credo [REDACTED] che abita nel quartiere [REDACTED]. Pertanto presi la mia autovettura, Toyota IQ e ci incamminammo verso il quartiere [REDACTED]. Ivi giunto suonai il campanello della sorella del [REDACTED] e successivamente io e il [REDACTED] lo aiutammo a scendere dalla macchina. Poiché lo stesso non era nelle condizioni di camminare lo adagiammo sul marciapiede. Si fermò qualche passante e uno di questi chiamò il 118 per trasportare il [REDACTED] in ospedale. Né io né il [REDACTED] e nemmeno il [REDACTED] abbiamo chiamato il 118 anche perché eravamo privi di telefono. Intorno a mezzanotte giunse sul posto l'ambulanza del 118 che prelevò il [REDACTED] che giaceva dolorante sul marciapiede, per trasportarlo all'ospedale".

In data 23 giugno 2015, sentito sempre in sede di sommarie informazioni, il [REDACTED] chiarisce che "dopo avere chiesto ad alcuni gestori e dipen-



denti di attività commerciali ubicati nelle vicinanze dell'abitazione del sig. [REDACTED] di via [REDACTED] Palermo, non risulterebbe che nessuno abbia mai contattato in loco il 118 e che nessuna ambulanza sia ivi intervenuta per soccorrere lo stesso [REDACTED]. Pertanto confermo che la suddetta sala operativa è stata contattata probabilmente da un passante, soltanto nel quartiere [REDACTED], ove effettivamente ho constatato l'intervento dell'ambulanza che ha successivamente trasportato il [REDACTED] presso il Pronto soccorso dell'ospedale".

C) In data 19/01/2016, in sede di deposizione davanti al Giudice di primo grado, riferisce pressappoco quanto dichiarato alla P.G, ad esclusione dello svolgimento dei fatti accaduti nel luogo ove il [REDACTED] è stato soccorso dal 118, in via [REDACTED] nel quartiere [REDACTED] e cioè che "l'ambulanza non è stata chiamata da noi, anche perché io non avevo cellulare che avevo dimenticato a casa sua, penso sia stata chiamata da qualcuno che si trovava nei pressi della casa della sorella; in particolare, ricordo che io scesi dalla macchina e andai a chiamare la sorella di [REDACTED] mentre lui aspettava fuori dalla macchina e qualche persona si era fermata dicendo che stava arrivando l'ambulanza".

In definitiva, in prima battuta i testi hanno dichiarato di avere chiamato loro stessi il 118 e che l'ambulanza era arrivata in via [REDACTED] circostanza poi smentita dal [REDACTED] successivamente l'attore e i testimoni raccontano di essersi spostati da via [REDACTED] in zona [REDACTED] dove, a



detta dello stesso appellante, uno tra il [REDACTED] e il [REDACTED] avrebbero fermato il primo automobilista di passaggio per chiamare il 118, mentre entrambi i tesi affermano che il 118 sarebbe stato chiamato da un passante.

Anche la narrazione processuale dei fatti dello stesso [REDACTED] presenta le seguenti discordanze: A) In data 13/06/2013, per il tramite dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] avanzava richiesta risarcitoria nei confronti del Condominio di via [REDACTED] esponendo che *“il 16/03/2013 mentre scendeva la scala condominiale scivolava a terra a causa della presenza di acqua sui gradini”*; B) In data 17/03/2014, notificava atto di citazione al Condominio di via [REDACTED] richiedendo il risarcimento degli asseriti danni subiti in conseguenza della riferita caduta rispetto alla quale precisava che *“, riportando uscendo da casa, mentre scendeva la scala condominiale scivolava, per la presenza di acqua sui gradini gravi danni fisici, in dipendenza dei quali veniva immediatamente trasportato al P.S. dell'Ospedale G.F. Ingrassia”*; C) In data 20/03/2014, sempre per il tramite dell'Avv. [REDACTED] ma con missiva da lui sottoscritta, il [REDACTED] diffidava il SUES 118 a rettificare la scheda di intervento nella parte in cui risultava essere stato prelevato in via [REDACTED] [REDACTED] sostenendo che il soccorso era avvenuto nella via [REDACTED] [REDACTED] e che *“al prelievo del 118, avvenuto intorno alle ore 23:00 del 15/03/2013 sono state presenti diverse persone le quali precedentemente hanno ri-*



chiesto l'intervento" D) In data 20/01/2015, in sede di memoria 183 c.p.c. n.1, il [REDACTED] – premesso di aver ritenuto “l'influenza di quanto occorso ancor prima che venisse accompagnato in ospedale” - rappresentava, per la prima volta, la storia del sofferto trasporto in via [REDACTED] [REDACTED] precisando che, “raggiunta la meta, non ebbe la possibilità di accedere all'abitazione della sorella, che nel frattempo si era portata sulla strada per accogliere il fratello” e che tra le persone presenti, non disponendo di telefono cellulare per chiamare il servizio 118, “uno di essi fermò la prima autovettura in transito per chiedere al conducente la cortesia di chiedere l'intervento sui luoghi di un'autoambulanza”.

Ricapitolando: - in prima battuta, l'attore ed i testimoni hanno dichiarato di aver chiamato direttamente il 118 e che l'ambulanza era arrivata in via [REDACTED] ove si era verificato l'evento dannoso; - successivamente, l'attore ed i testimoni raccontano di essersi spostati da via [REDACTED] per recarsi dalla sorella del primo, in zona [REDACTED] dove, a detta del [REDACTED] uno tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] avrebbe fermato il primo automobilista di passaggio che provvedeva a chiamare il 118, mentre il [REDACTED] e il [REDACTED] il 118 sarebbe stato chiamato da passanti che si erano fermati volontariamente.

Fermo restando che nessuno dei testi ha materialmente assistito alla caduta che l'attore assume essersi verificata nelle scale condominiali dell'appartamento da lui condotto in locazione, è troncante la dinamica



del sinistro riportata nella scheda telefonica della centrale operativa del 118, depositata dal P.M. nel giudizio penale promosso contro il [REDACTED] e i testi [REDACTED] e [REDACTED] dove il chiamante [REDACTED] dopo avere premesso di chiamare da via [REDACTED], una traversa di via [REDACTED] ha aggiunto :” *c’è un uomo che è scivolato per terra e non si può muovere, potete mandare...*” .

A fronte della domanda dell’operatore del 118 “ *è caduto con la moto*” l’interlocutore ha risposto :” *no,no, a piedi, è scivolato sul marciapiede ed è rimasto a terra*”.

Nella dichiarazione dell’interlocutore, poi identificato con tale [REDACTED], trova smentita la tesi del [REDACTED] di essere caduto nelle scale condominiali.

Se anche gli accadimenti fossero quelli narrati dal [REDACTED] e cioè che le fratture multiple fossero causalmente ascrivibili alla sua caduta accidentale dalle scale provocata dalle infiltrazioni di acqua dal lucernaio, è parimenti da escludere una responsabilità in capo all’amministratore del Condominio, quale soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria.

La Suprema Corte, in un caso identico a quello per cui si procede (Cass. 11952/2010), ha affermato, con indirizzo consolidato (tra le altre, Cass. n. 24428/2009), che “*la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c., sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configura-*



zione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno. Nella vicenda in esame, sulla base di un esame in fatto di circostanze di causa non ulteriormente esaminabili nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto "prevedibile" l'evento (con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, "a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile", tra cui "la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità".

Nela fattispecie, il Condominio ha prodotto in giudizio l'archivio meteo della città di Palermo relativa al mese di marzo del 2013, dal quale risulta che la città era stata interessata da intense precipitazioni meteoriche, in particolare a partire da giorno 11 e intensificatesi tra il 15 e il 16 marzo, epoca del verificarsi dell'evento dannoso del [REDACTED]

Ne segue che la scala doveva essere già bagnata a far data da giorno 11 e ulteriormente inondata di acqua nei giorni 15 e 16, quando le precipitazione divennero ancora più intense.

Tale circostanza che non poteva non essere conosciuta dal [REDACTED] che abita al quinto ed ultimo piano dell'edificio di via [REDACTED] proprio sotto il lucernaio ammalorato.



Né l'evento può considerarsi imprevedibile, atteso che esso non ha interessato un occasionale frequentatore degli spazi condominiali, ma un inquilino del palazzo, a conoscenza del particolare vizio presente in una delle parti comuni dell'edificio, che in nessun caso poteva costituire un'insidia ovvero un'alterazione invisibile della fonte del danno per il [REDACTED] che ha conoscenza dei luoghi e li frequenta abitualmente.

La giurisprudenza, al riguardo, fa riferimento "al pericolo occulto" che definisce quale "insidia o trabocchetto" cioè stato di fatto non visibile (Cass., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375).

Il danneggiato, dunque, ai fini risarcitori deve provare che non era a conoscenza dell'esistenza del pericolo, né che lo stesso fosse prevedibile o evitabile nonostante la conoscenza dei luoghi che fanno parte della sua vita e delle abitudini quotidiane.

E tale prova non è stata raggiunta.

Il che esimerebbe la Corte dal rilevare che i due testi, che sarebbero intervenuti per soccorrere il [REDACTED] nell'immediatezza dell'evento e, quindi, in condizioni di minore sicurezza perché allarmati e agitati dalla urgenza di soccorrere al più presto l'amico dolorante, non hanno riportato alcun danno, pur avendo trasportato il predetto a braccio, dal quinto piano fino al piano sottostante, e sulle scale allagate dalla pioggia.

L'appello va, quindi rigettato.



La perdurante soccombenza dell'appellante comporta che anche le spese del presente grado siano poste a suo carico e vanno liquidate in complessivi euro 10.638,5, in favore di ciascun appellato, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e iva.

Poiché l'appello è stato rigettato, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo; lette le note conclusive depositate per via telematica dalle parti, così provvede:

- a) rigetta l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del Condominio di [REDACTED] in Palermo e della [REDACTED] [REDACTED], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con citazione notificata il 14 febbraio 2019, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 10 dicembre 2018.
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore degli appellati, liquidate in complessivi euro 10.638,5, oltre accessori di legge, in favore di ciascun appellato;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L.



24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello il 18 giugno 2021

Il Consigliere estensore
dott. Rita Paola Terramagra

Il Presidente
Dott. Giuseppe Lupo

